

Imola, 18/01/2022

**MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
DAL PERIODO D'IMPOSTA 2022**

SI PREGA LA MASSIMA DIFFUSIONE AI LAVORATORI

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare, la norma:

- riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
- rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
- apporta novità alla disciplina del trattamento integrativo;
- dispone la soppressione dell'ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

Dalla mensilità di gennaio ci apprestiamo di conseguenza a **vedere alcune grosse novità in busta paga, che andranno ad incidere sul netto del dipendente, senza nessun costo aggiuntivo** per i datori di lavoro (poiché si tratta solo di modifiche alla tassazione del reddito del lavoratore).

Le modifiche che andiamo ad analizzare sono state introdotte dalla Legge di Bilancio allo scopo di alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori: per questo motivo i lavoratori nella gran parte dei casi potrebbero notare uno stipendio netto leggermente più alto rispetto al solito (pur perdendo il diritto a ulteriore detrazione o trattamento integrativo).

La modifica più sostanziale si avrà invece da marzo, quando verranno eliminati dalla busta paga le detrazioni per figli a carico e gli Assegni per il Nucleo Familiare: in quel caso il netto in busta si ridurrà notevolmente poiché il lavoratore percepirà tali somme direttamente dall'Inps (si veda circolare del 28/12/2021).

Vediamo nello specifico tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e che avranno impatto dalle buste paga di competenza gennaio 2022.

...segue.....

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000	43%

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.880*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$ **
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$ **

DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO

Come anticipatovi nelle precedenti circolari, per le mensilità di gennaio e febbraio rimarranno in vigore le detrazioni per i figli a carico e gli assegni familiari.

Da marzo, queste due misure saranno sostituite dall'assegno unico universale per i figli fino al compimento dei 21 anni erogato direttamente dall'Inps.

Per i figli più grandi di 21 anni rimangono invece in vigore le attuali detrazioni in busta paga, qualora le condizioni di reddito lo consentano (4.000 euro di reddito massimo annui fino a 24 anni e 2.840,51 euro oltre i 24 anni).

Rimangono sempre in vigore:

- le detrazioni per il coniuge ed altri familiari a carico;
- gli assegni familiari per i nuclei SENZA FIGLI.

...segue.....

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI)

La Legge di Bilancio 2022 interviene **confermando**, anche **per il periodo d'imposta 2022**, il **trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000** per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e **con imposta lorda**, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare **superiore alle detrazioni da lavoro spettanti**.

L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro. La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il **trattamento integrativo** anche se il **reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro**, ma in presenza di una **specifico condizione**:

la **somma di**

- a) **detrazioni per carichi di famiglia** (per figli, coniuge e altri familiari),
- b) **altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**,
- c) **detrazioni per oneri** (quali detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, detrazione su spese mediche, detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,

deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

Con riferimento, dunque, ai **titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro**, il **trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti**.

In questa ipotesi, il trattamento è determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all'incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

Rimane confermato che i sostituti d'imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo sulla base delle informazioni in loro possesso.

Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al relativo recupero.

ULTERIORE DETRAZIONE

Con effetto **dal periodo d'imposta 2022** l'**ulteriore detrazione** (riconosciuta ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000) **è soppressa**.

...segue.....

CONSIGLI FINALI:

Per i redditi complessivi fino a 15.000 euro annui:

Consigliamo ai dipendenti di richiedere il trattamento integrativo mensilmente solamente qualora abbiano la certezza che il loro reddito complessivo non supererà nell'anno i 15.000 euro e che l'imposta dovuta sarà superiore alle detrazioni da lavoro dipendente dovute (ad esempio, se l'anno sarà interamente lavorato, il reddito deve essere di almeno 8.179 euro affinché vi sia imposta da pagare), esattamente come funzionava in precedenza.

In caso di incertezza, è meglio chiedere che sia erogato a conguaglio (se eventualmente spettante).

Qualora non fosse richiesto né mensilmente né a conguaglio ma risultasse spettante, potrà essere sempre recuperato facendo il 730.

Per i redditi compresi tra i 15.000 e i 28.000 euro:

Il trattamento integrativo in tal caso sarà corrisposto solo a determinate condizioni che non sono conosciute né dal datore di lavoro né dal consulente (ed in certi casi non sono preventivamente conoscibili da parte del lavoratore stesso).

CONSIGLIAMO PERTANTO DI NON RICHIEDERE IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IN BUSTA PAGA PER EVITARNE LA RESTITUZIONE e di richiederlo, se spettante, attraverso la dichiarazione dei redditi (che dovrà essere necessariamente fatta, poiché al fine della spettanza vengono prese in considerazione detrazioni per oneri che devono transitare necessariamente dalla stessa dichiarazione)

Si ricorda che in assenza di espressa indicazione da parte del lavoratore, come da normativa, il datore dovrà provvedere ad erogare al lavoratore il trattamento integrativo laddove spettante in base alle sole informazioni in suo possesso.

N.B: QUEST'ANNO, A SEGUITO DI TALE RIFORMA, DEVONO ANCORA ESSERCI RILASCIATI I MODULI DETRAZIONE CHE SOLITAMENTE DIAMO AI DIPENDENTI NELLA SECONDA META' DI GENNAIO PER LA COMPILAZIONE, E CI SARANNO RILASCIATI SOLO INTORNO ALLA META' DI FEBBRAIO.

PER LE PAGHE RELATIVE ALLA MENSILITA' DI GENNAIO PERTANTO MANTERREMO LE DETRAZIONI COME DA ANNO PRECEDENTE.

IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SARA' CORRISPOSTO SOLMANETE A CHI AVRA' UN REDDITO PRESUNTO ANNUO INFERIORE AI 15.000 EURO.

Cordiali saluti,

Donati & Suzzi Associati
Consulenti del Lavoro